

Proroga delle misure protettive e contraddittorio con i creditori

Composizione negoziata della crisi – Proroga delle misure protettive – Instaurazione del contraddittorio – Necessità – Esclusione

La decisione sull'istanza di proroga delle misure protettive formulata nell'ambito della composizione negoziata della crisi non richiede la previa convocazione dei creditori, stante il diverso tenore del comma 5 dell'art. 19 CCI rispetto ai precedenti commi 4 e 6, creditori che vengono comunque notiziati del provvedimento e possono domandare l'abbreviazione o la revoca delle misure prorogate, rilevandosi inoltre che occorre scongiurare il pericolo di una temporanea inoperatività delle cautele nel tempo intercorrente fra la convocazione dei creditori e l'adozione del provvedimento richiesto.

2856-24 R.G. Vol.

TRIBUNALE DI MANTOVA Sezione Civile

Il Giudice Delegato,

- letta l'istanza di proroga delle misure protettive presentata ex artt. 19 e 25 CCI, in data 3-10-2024, da F. s.r.l. (C.F.: ...) con sede in ..., R. s.p.a. (C.F.: ...) con sede in ..., R. s.r.l. con sede in ... (C.F.: ...) e I. s.r.l. (C.F. ...) con sede in ... e facenti parte del medesimo gruppo di imprese, nell'ambito del procedimento n. 2856/24 R.G. Vol. così provvede:

- visto il proprio decreto emesso il 28-6-2024 di conferma, per la durata di 120 giorni (decorrenti dal 10-6-2024) e nei confronti di tutti i creditori, delle misure di protezione adottate con decreto del 11-6-2024;

- ritenuto di condividere l'orientamento secondo cui la istanza di proroga delle misure protettive non impone (quantomeno necessariamente) la convocazione dei creditori, stante il diverso tenore del comma 5 dell'art. 19 CCI rispetto ai precedenti commi 4 e 6 (cfr. Trib. Piacenza 5-1-2024; Trib. Avellino 7-12-2022; Trib. Modena 1-12-2022), creditori che vengono comunque notiziati del provvedimento e possono domandare l'abbreviazione o la revoca delle misure prorogate, rilevandosi inoltre che occorre scongiurare il pericolo di una temporanea inoperatività delle cautele nel tempo intercorrente fra la convocazione dei creditori e l'adozione del provvedimento richiesto;

- esaminata la relazione del professionista designato ex art. 12 d. lgs. 14/2019, dott. ... allegata all'istanza, che ha motivatamente espresso parere favorevole alla proroga delle misure protettive, relazione che appare completa alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 19 co. 5 CCI come modificato dal d. lgs. 136/2024;

- rilevato che dall'esame della documentazione e della relazione allegate emerge che le trattative con i creditori sono in corso, che è stata concretamente avviata l'esecuzione del piano di risanamento prospettato con il ricorso introduttivo (e di cui è anche stata effettuata una integrazione in conseguenza dell'evolversi dei rapporti con creditori e partner industriali e finanziari nonché dell'attività di impresa) anche mediante la alienazione di un immobile del "garante" e la transazione di alcune posizioni, che nessun creditore ha chiesto la interruzione della composizione negoziata o comunque assunto iniziative contrastanti con la sua prosecuzione;

- considerato che per la proroga delle misure protettive è necessaria la permanenza a) del *fumus boni iuris* inteso come ragionevole probabilità che venga perseguito il risanamento aziendale tramite l'avvio di trattative con il ceto creditorio, b) del *periculum in mora* da individuarsi nel pregiudizio che l'instaurazione o la prosecuzione di un'azione esecutiva e/o cautelare possa compromettere siffatta finalità, con il limite costituito dal fatto che le misure

in questione debbono essere concretamente finalizzate ad assicurare le trattative e proporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori ed infine c) che siano progredite le iniziative finalizzate al risanamento aziendale;

- osservato che permangono le ragioni che avevano giustificato con provvedimento del 28-6-2024 la conferma delle misure protettive e, in particolare, la esistenza di serie trattative con i creditori;

- considerato che l'avvio o la prosecuzione delle azioni esecutive e/o cautelari pregiudicherebbero irreparabilmente le articolate iniziative (aziendali e finanziarie) in corso finalizzate al risanamento dell'impresa che sembra conseguibile;

- osservato che la proroga delle misure non pregiudica in modo significativo gli interessi dei creditori né sono emerse, *medio tempore*, indicazioni di segno contrario;

- considerato pertanto che sussistono i presupposti per disporre la proroga delle misure protettive;

- ritenuto, quanto alla durata delle misure, che appare opportuna determinarla nella misura massima di 120 giorni (e quindi fino al 5-2-2025) avuto riguardo alle complesse attività negoziali ancora da compiersi in relazione alle società facenti parte del gruppo nonché alla circostanza che, stante il disposto di cui all'art. 56 del d. lgs. 136/2024 entrato in vigore il 28-9-2024, possono ora essere avviate anche proposte di accordo transattivo con le agenzie fiscali ai sensi dell'art. 23 co. 2 bis CCI;

P.T.M.

- proroga sino al 5-2-2025, secondo quanto stabilito con provvedimento del 28-6-2024, le misure protettive di cui all'art. 18 co. 1 CCI, ferme restando quelle ulteriori operanti *ex lege*;
- sottolinea, in capo a tutte le società ricorrenti, l'obbligo stabilito dall'art. 21 co. 1 prima parte;

- visto l'art. 19 co. 6 CCI, dispone che l'esperto nominato nonché ogni altro interessato segnali tempestivamente a questo Giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata, rammentando inoltre all'esperto le prescrizioni di cui all'art. 21 CCI.

Si comunichi al Registro Imprese nonché a parte ricorrente che provvederà a notificare il presente provvedimento all'esperto nonché ai creditori controinteressati come individuati con decreto del 11-6-2024.

Mantova, 7 ottobre 2024.

IL GIUDICE DELEGATO

dott. Mauro P. Bernardi